Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2024, n. 14-373
Parere ex articolo 23 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a circa 75 MW presentato da ICUBE Novara S.r.l. nei Comuni di. Novara, Romentino e Trecate (NO). [ID:13036].

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **27** Adunanza 18 NOVEMBRE 2024

Il giorno 18 del mese di novembre duemilaventiquattro alle ore 10:45 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Enrico BUSSALINO - Marina CHIARELLI - Marco GALLO - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI

DGR 14-373/2024/XII

OGGETTO:
Parere ex articolo 23 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a circa 75 MW presentato da ICUBE Novara S.r.l. nei Comuni di. Novara, Romentino e Trecate (NO). [ID:13036].

A relazione di: Marnati

Premesso che:
il D.Lgs. n. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
gli articoli 23 e seguenti del d.lgs n. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA;
la legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)", all'articolo 5, comma 4, prevede che con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sia definita la composizione dell'Organo Tecnico Regionale, nonché l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale in riferimento alle categorie di progetto sottoposte alle procedure di VIA di competenza regionale;
la deliberazione della Giunta regionale n. 14-8374 del 29 marzo 2024 di approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la

valutazione d'impatto ambientale (VIA), i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle procedure nazionali per la VIA ha, tra l'altro, stabilito che relativamente alla procedura di partecipazione alla fase di valutazione nazionale il parere regionale venga rilasciato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.
Preso atto che:
in data 28 giugno 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha acquisito dalla Società proponente, ICUBE Novara S.r.l., ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di circa 75 MW nei Comuni di Novara, Romentino e Trecate (NO), nell'ambito della quale la Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del citato d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
in data 18 settembre 2024, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l'espressione dei rispettivi pareri.
Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico sostenibile":
ai fini dell'istruttoria tecnica è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall'articolo 24 del d.lgs. n. 152/2006;
in particolare, il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, con nota prot. 158266 del 20 settembre 2024, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico sostenibile" la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Agricoltura e Cibo, Competitività del Sistema regionale, Sanità e Welfare;
nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo Tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, richiedendo la partecipazione, quali soggetti istituzionali interessati , della Provincia di Novara, dei Comuni di Novara, Romentino e Trecate (NO), dell'ASL NO e dell'ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché dei funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica;
in data 1° ottobre 2024 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell'Organo Tecnico regionale.
Dato atto, inoltre, che con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico sostenibile", si riporta quanto segue:
il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'articolo 8, comma 2-bis, del D. lgs. n. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del medesimo D. lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;
il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più compartecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse;
il progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico da 75 MWp in località "Cascina Bettole" ricade parzialmente nell'area Est del Comune di Novara, in un'area più limitata del Comune di Romentino e più estesamente a Nord del territorio comunale di Trecate. Esso sarà articolato in quattro sezioni e nove lotti d'impianto per complessivi 107.156 moduli fotovoltaici bifacciali in

silicio monocristallino di potenza pari a 700 Wp ciascuno, e organizzato su strutture di sostegno monoassiale (trackers) ad inseguimento solare, disposte secondo file parallele sul terreno a 10 metri di distanza l'una dall'altra. La producibilità prevista è stimata in oltre 121 GWh/anno con un risparmio di energia pari a circa 657 ktep su un periodo di operatività dell'impianto di circa 30 anni;
l'area di progetto, avente una dimensione di 96 ha nell'ambito di una superficie catastale disponibile pari a 103 ha, è attualmente interessata da risaie alternate a seminativi non irrigui e boschi di latifoglie ed è caratterizzata da una destinazione d'uso agricola in II classe di capacità d'uso del suolo, e come tale è da considerarsi ad elevato pregio agronomico ai sensi della D.G.R. n. 58-7356 del 31 luglio 2023. Nelle adiacenze del sito si distinguono alcuni fabbricati industriali e rurali, un'area di tiro a volo e un'area con la presenza di quattro laghetti di pesca sportiva;
il Proponente dichiara che l'area di progetto, non interferendo con aree inidonee di cui al Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) approvato con D.C.R. n. 200-5472 del 15 marzo 2022, ricade integralmente in aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettere c-ter) e c-quater) del d. lgs. n. 199/2021;
viene altresì esclusa l'interferenza con aree protette e siti Rete natura 2000, nonché con aree di pericolosità del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e con fasce di perimetrazione di pericolosità e rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), mentre sotto il profilo paesaggistico si rileva la presenza del vincolo ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b) relativo alla fascia di rispetto di 150 metri dai quattro laghetti di pesca sportiva;
la durata delle opere di cantiere è prevista in circa 18-20 mesi;
per quanto attiene alle opere di connessione, secondo quanto previsto dal preventivo rilasciato da Terna S.p.A. in data 8.11.2023, l'impianto di generazione elettrica si dovrà collegare alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) mediante un collegamento in antenna in cavo a 36 kV sulla futura Stazione Elettrica (SE) 380/36 kV prevista in Comune di San Pietro Mosezzo, da inserire in 'entra-esce" sulla linea a 380 kV "Rondissone-Turbigo";
il collegamento in antenna a 36 kV, costituito da otto terne in cavo, sulla nuova SE in Comune di San Pietro Mosezzo rappresenta impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo a 36 kV di connessione sulla futura SE costituisce impianto di rete. Le opere di rete lato-utente saranno autorizzate a valere sul progetto agrivoltaico di generazione, mentre le opere di connessione lato-rete verranno autorizzate a valere sul progetto agrivoltaico presentato dalla Società Camerona S.r.l., che nella fattispecie assume il ruolo di Società capofila;
il tracciato del collegamento a 36 kV, organizzato su 8 terne in cavo risulta privo di una descrizione che illustri la lunghezza, le interferenze con altri manufatti e con i vincoli esistenti, nonché con la fascia impegnata. Del pari, manca una descrizione della Stazione di Sezionamento prevista nei pressi della futura SE di San Pietro Mosezzo;
infine, con specifico riferimento alla nuova SE di San Pietro Mosezzo soccorre la valutazione operata nell'ambito della procedura di VIA statale del progetto agrivoltaico da 43 MW presentato da Camerona S.r.l. nei Comuni di Barengo, Briona, San Pietro Mosezzo e Novara, conclusasi con l'approvazione della D.G.R. n. 11-7464 del 25 settembre 2023 di espressione del parere regionale, secondo cui la realizzazione della stessa prevede l'occupazione di un'area agricola di circa 44.000 mq in II classe di capacità d'uso del suolo, e i raccordi aerei in 'entra-esce' sull'elettrodotto a 380 kV "Rondissone-Turbigo" sono connotati da una lunghezza massima di 350 metri ciascuno;
il progetto prevede il mantenimento dell'attività agricola nell'area. Il piano colturale propone, quale opzione più idonea all'inserimento nel sistema agricolo attuale, la pratica di avvicendamento colturale secondo lo schema illustrato di seguito.
Sottocampo 1, composto dai lotti 1, 2 e 3, così suddivisi:
• lotti 1 e 2: coltivati con una rotazione di pisello proteico - segale – girasole nano;
• lotto 3: coltivato con vigneto sperimentale di uva nebbiolo;
Sottocampo 2, composto dai lotti 4 e 5, coltivati con una rotazione di soia - grano duro di I raccolto - grano saraceno di II raccolto;
Sottocampo 3, composto dal solo lotto 6, coltivato con una rotazione soia – grano duro di I raccolto

– grano saraceno di II raccolto;
Sottocampo 4**,** composto dai lotti 7 e 8, coltivati in analogia ai sottocampi 2 e 3;
Sottocampo 5**,** composto dal lotto 9, coltivato in analogia ai sottocampi 2 e 3;
infine, a corredo dell'impianto sono previste delle opere di mitigazione paesaggistica che consistono in due tipologie di fasce arboreo-arbustive, costituite da coppie di filari plurispecifici sistemati lungo il perimetro dei lotti. L'adozione delle diverse tipologie (fascia 1 arboreo-arbustiva, fascia 2 arbustiva) sarà in funzione della percezione visiva dell'opera e della prospettiva da mitigare.
Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico Sostenibile", durante i lavori della Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, di seguito elencati:
- nota prot. n. 123342 del 9 ottobre 2024 del Comune di Novara, trasmessa anche al MASE, in cui per la parte urbanistica si rileva come l'impianto agrivoltaico in progetto, limitatamente al territorio del Comune, risulti compatibile con la destinazione d'uso delle aree interessate. Pur tuttavia, si rileva altresì come l'area in questione appaia tutelata dal Piano di Zona del SA26, che specifica come la stessa debba essere salvaguardata a fini agricoli. Pertanto, risulterà dirimente la coerenza del progetto con i vincoli e la tutela richiamati. Infine, per la parte ambientale, si evidenzia come il progetto non presenti particolari criticità;
- nota prot. n. 28256 del 16 ottobre 2024 della Provincia di Novara, trasmessa anche al MASE, in cui si rileva come in primo luogo si renda necessaria da parte dello stesso Ministero una verifica di procedibilità dell'istanza, con riferimento all'idoneità delle aree interessate dal progetto ai sensi dell'articolo 20 del d. lgs. n. 199/2021. Viene quindi evidenziata l'esigenza di acquisire approfondimenti in merito alla valutazione degli impatti attesi dalla realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica e dalla conduzione delle attività di cantiere;
- nota prot. n. 89441 del 9 ottobre 2024 di ARPA Piemonte, in cui si rileva come dall'analisi documentale siano emerse alcune carenze informative, in particolare riguardo alle interferenze legate alla linea di connessione in cavo. Si ritiene comunque che, sulla base della documentazione presentata non vi siano significativi impatti sulle componenti ambientali da parte del progetto agrivoltaico e, laddove presenti, questi risultino essere reversibili e mitigabili;
- nota prot. n. 45935 del 3 ottobre 2024 del Settore Tecnico regionale Novara e Verbania, in cui si evidenzia come, con riferimento alle competenze proprie, non si abbiano osservazioni da formulare;
- nota prot. n. 170457 dell'8 ottobre 2024 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, in cui si rileva come il quadro vincolistico in materia di tutela paesaggistica non risulti compiutamente definito, oltrechè per le finalità di individuazione dell'idoneità delle aree, anche al fine di poter valutare correttamente gli impatti prodotti sulla componente paesaggio e come, di conseguenza, risulti necessario l'aggiornamento e l'integrazione della documentazione presentata, mettendo in luce eventuali elementi di incompatibilità connessi alla collocazione del complesso delle opere nel contesto paesaggistico in esame e definendo mitigazioni e compensazioni adeguate;
- nota prot. n. 62596 del 4 ottobre 2024 dell'ASL di Novara in cui si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, in via condizionata al rispetto delle buone prassi inerenti alla conduzione del cantiere;
- nota prot. n. 24325 del 15 ottobre 2024 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo in cui, si rileva come il progetto presentato non rispetti il principio di continuità come definito dalla DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023 e come, pertanto, il parere sia negativo;
- nota prot. n. 164024 del 30 settembre 2024 del Settore regionale Tecnico Piemonte Nord, in cui si comunica l'assenza di interferenze del progetto con aree boscate e in vincolo idrogeologico;
- nota prot. n. 11487 dell'11 ottobre 2024 del Comune di Romentino, in cui si rileva come la proposta progettuale pare coerente con le disposizioni della Scheda d'Ambito SA26 del Piano Territoriale Regionale Ovest Ticino per quanto riguarda la variazione delle colture agricole e l'attenzione all'aspetto paesaggistico mediante la posa di vegetazione utile a mitigare l'impatto

delle installazioni impiantistiche. Si ritiene, pur tuttavia, che la notevole estensione dell'impianto e quindi il forte impatto sul territorio che esso determinerà debba essere controbilanciato da opere di compensazione che eventualmente potranno essere coordinate tra i Comuni interessati;
- nota prot. n. 12374 dell'8 ottobre 2024 del Settore Polizia mineraria, cave miniere, in cui si afferma come dal progetto non si originino impatti ambientali significativi;
- contributo istruttorio del Settore Emissioni e Rischi ambientali trasmesso via mail in data 11 ottobre 2024 nell'ambito dei lavori dell'Organo Tecnico regionale, in cui si segnala come si renda necessario integrare la documentazione di progetto con una Valutazione previsionale dell'impatto acustico dell'opera, allo stato attuale mancante, nonché con una rivisitazione delle valutazioni in ordine al calcolo delle fasce di rispetto dell'elettrodotto a 36 kV di collegamento alla rete, facendo riferimento alle disposizioni del DM 29 maggio 2008.
Dato atto, infine, che:
in base agli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nei pareri e nei contributi pervenuti, considerata altresì la documentazione presentata dal Proponente, emergono specifiche considerazioni, come da documentazione agli atti;
in conclusione, alla luce delle considerazioni sopra riportate e più analiticamente trattate nell'ambito della documentazione a tale fine redatta, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, si rileva come il progetto per un verso non rispetti il principio di continuità di cui alla DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023, correlato al valore della produzione agricola prevista nell'area, determinando sotto lo specifico aspetto un parere negativo, e nel contempo presenti alcune carenze documentali, in particolare sotto il profilo paesaggistico, dell'impatto acustico, della valutazione dei campi elettromagnetici, che suggeriscono la richiesta di specifici e puntuali approfondimenti e integrazioni alla documentazione presentata, e, a titolo collaborativo, si evidenziano altresì alcune prime raccomandazioni scaturite dal processo di valutazione del progetto.
Visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
vista la l.r. 19 luglio 2023, n. 13;
visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
vista la d.g.r. n. 3 – 1183 del 14 dicembre 2010 in materia di aree inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra;
vista la d.g.r. n. 58 – 7356 del 31 luglio 2023 in materia di indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole ad elevato interesse agronomico.
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
Tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di prendere atto delle risultanze istruttorie, di cui all'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del d. lgs. n. 152/2006, e nel rispetto della DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, un parere in cui:
- ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sul progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 75

MWp presentato da ICUBE Novara S.r.l. nei Comuni di Novara, Romentino e Trecate (NO), nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, si esprime per un verso parere negativo in ordine al mancato rispetto del principio di continuità, di cui alla DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023, correlato al valore della produzione agricola prevista nell'area, segnalando nel contempo alcune carenze documentali, in particolare sotto il profilo paesaggistico, della valutazione dell'impatto acustico e dell'esposizione ai campi elettromagnetici, che suggeriscono la richiesta di specifici e puntuali approfondimenti e integrazioni alla documentazione presentata, ferma restando la necessità di acquisire dalla Società capofila per le opere di connessione lato rete, Camerona S.r.l., le integrazioni progettuali inerenti alla nuova Stazione Elettrica prevista in Comune di San Pietro Mosezzo;
- con spirito collaborativo si evidenziano, pur tuttavia, alcune prime raccomandazioni scaturite dal processo di valutazione del progetto, come riportate nel suddetto Allegato 1;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico sostenibile, l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;
che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-373-2024-All_1-DGR_Romentino_Allegato1_def.pdf

1.

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

Decreto legislativo n.152/2006. Parere regionale sul procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto di un impianto agri-voltaico, denominato "Novara PV-001" di potenza nominale pari a 75 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, nei Comuni di Novara, Romentino e Trecate (NO), presentato da ICUBE NOVARA S.r.l. Considerazioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera.

Indice generale

1. DESCRIZIONE GENERALE....2
Aspetti progettuali....2
Atmosfera....3
Suolo....3
Aspetti agricoli....4
Acque superficiali e sotterranee....4
Rumore....5
Illuminazione....6
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi....6
Campi elettromagnetici....7
Viabilità....7
Paesaggio....7
Cantiere, Fase di esercizio e Rifiuti....10
Piano di monitoraggio ambientale (PMA)....10
2. PROPOSTE DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONI PROGETTUALI....11
3. RACCOMANDAZIONI....13

1. DESCRIZIONE GENERALE

Gli impatti ambientali principali di un impianto fotovoltaico a terra sono prevalentemente a carico del suolo, della biodiversità e del paesaggio. Ciò premesso, si riportano di seguito le considerazioni sulle diverse componenti.

Aspetti progettuali

L'area sede di intervento, avente estensione di circa 103 ha, è rappresentata da un lotto di terreno agricolo localizzato all'interno dei Comuni di Novara, Romentino e Trecate (NO), ricadente in classe II di capacità d'uso del suolo e classificata dal Ppr come ***"a elevato interesse agronomico"*** e ***"aree rurali di specifico interesse paesaggistico"***.

L'area di impianto si distribuisce su più appezzamenti di terreno, non sempre contigui, tale da conseguirne una configurazione frammentata che risulta generare un impatto negativo a scala di paesaggio e in relazione alla funzionalità progettuale: di tale aspetto non è stata fornita alcuna valutazione e motivazione, a supporto o meno della bontà della scelta localizzativa proposta.

L'area d'intervento non ricade in vincolo idrogeologico e non interessa superfici boscate. Limitatamente alla porzione rientrante nel territorio del Comune di Novara essa è classificata dal vigente PRG in parte nella classe di pericolosità geomorfologica "I" ed in minima parte nella classe "IIIa1"; pur tuttavia, l'impianto agrivoltaico si sviluppa interamente su aree in classe "I".

In ragione dell'appartenenza dell'area d'intervento alla I e II classe di capacità d'uso del suolo, nonché della data di accettazione del preventivo di connessione/STMG, 15 gennaio 2024, come desumibile dalla consultazione del portale T.E.R.R.A di TERNA (gestore RTN), il progetto risulta soggetto alle disposizioni contenute nella dgr n. 58-7356 del 31 luglio 2023 e s.m.i. della Regione Piemonte "Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021". Il progetto è qualificato come "agrivoltaico" e nella "Relazione Agronomica" è effettuata una verifica di coerenza con i criteri di cui alle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal MASE.

L'impianto in esame sarà collegato in antenna a 36 kV sulla futura Stazione Elettrica (SE) a 380/36 kV della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da inserire in 'entra – esce' alla linea RTN a 380 kV "*Turbigo ST - Rondissone*" attraverso la realizzazione di un cavidotto a 36 kV interrato al di sotto della viabilità esistente. Le opere "lato utente" per la connessione alla rete AT esistente, rientrano nell'ambito di pertinenza dell'impianto fotovoltaico di ICube Novara S.R.L. , mentre le opere di connessione "lato RTN" verranno realizzate dalla società Camerona S.r.l. e saranno autorizzate unitamente all'impianto agrivoltaico denominato "PVA001-Camerona", ad oggi in corso di istruttoria di VIA statale da parte del MASE. La stazione di connessione alla RTN verrà ubicata nel Comune di San Pietro Mosezzo in provincia di Novara su una superficie agricola di circa 44.000 mq, i cui raccordi aerei a 380 kV alla linea citata avranno una lunghezza pari a circa 350 metri ciascuno.

Non è stata fornita la valutazione dei possibili impatti della rete di connessione e della Stazione Elettrica di nuova realizzazione. Per quanto concerne la rete, pur prendendo atto che seguirà il percorso della viabilità esistente, manca un'analisi ambientale nonché la valutazione delle possibili interferenze con progetti già approvati che interessano la soluzione di connessione proposta.

Nello Studio di Impatto Ambientale viene valutata la conformità del progetto a normativa, vincoli e tutele. Tuttavia, si ritiene che la localizzazione, il layout e la valutazione degli impatti ambientali dell'impianto presentino una serie di criticità;

1. l'impianto non risulta conforme ai requisitisi definiti dalla dgr n. 58-7356 del 31 Luglio 2023, e quindi non risulta qualificabile come impianto Agrivoltaico ai sensi della normativa regio-

nale, in ragione del fatto che il progetto presentato non rispetta il principio di continuità del valore dell'attività agricola;

2. alla luce di tale criticità assume ancora più rilievo l'assenza di una adeguata valutazione delle alternative localizzative, peraltro elemento necessario dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi del p.to 2 All.VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., considerata la collocazione a progetto in aree classificate dal Ppr come ***"a elevato interesse agronomico"*** e ***"aree rurali di specifico interesse paesaggistico";***
3. in ragione della frammentarietà dell'area di impianto, con conseguenti maggiori impatti paesaggistici, non è stata fornita alcuna valutazione e motivazione a supporto della bontà della scelta localizzativa proposta e non sono state proposte adeguate misure mitigative;
4. l'area di impianto e il tracciato del cavidotto interrato ricadono nell'area tutelata dal PTR Ovest Ticino (rif. Schede d'ambito SA26 e SA22);
5. Non è stata presentata una adeguata valutazione degli impatti della nuova SE (quest'ultima a carico della Società capofila Camerona S.r.l.) e delle interferenze del cavidotto interrato con la viabilità e non sono state individuate opportune misure di compensazione/mitigazione.

Atmosfera

L'impianto fotovoltaico durante la fase di esercizio non genera alcuna emissione inquinante. Il principale impatto è dovuto alle emissioni inquinanti dei mezzi di cantiere e al sollevamento polveri durante la fase di realizzazione e dismissione impianto e in fase di realizzazione del tracciato delle opere di connessione.

In considerazione dell'entità e della temporaneità complessiva delle opere e delle mitigazioni indicate (buone pratiche di cantiere), tali interferenze possono essere considerate trascurabili.

Suolo

L'installazione dell'impianto determina attività di scavo, movimentazione e compattamento del terreno legate alla realizzazione dei basamenti delle cabine ed all'infissione dei sostegni dei pannelli e potrebbe determinare il rischio di immissione nel terreno di sostanze inquinanti. Tuttavia il progetto prevede lo stoccaggio dei materiali critici e delle sostanze potenzialmente inquinanti su superfici temporaneamente impermeabilizzate e lo smaltimento al termine dei lavori di tutti i rifiuti di cantiere, oltre che il ripristino di tutte le aree interferite non necessarie alla gestione dell'impianto.

Le attività di cantiere prevedono la produzione di terre e rocce da scavo per una volumetria pari a circa 40.880 mc comprensivi sia delle attività di installazione dell'impianto che della posa del cavidotto di connessione per i quali è previsto, fatto salvo il rispetto dei requisiti di qualità ambientale, il completo riutilizzo in cantiere.

La documentazione progettuale comprende il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo" (0.R07_00) comprensivo della proposta di piano di campionamento per la caratterizzazione. Il piano prevede l'applicazione del protocollo analitico minimo, comprensivo di analisi BTEX ed IPA in corrispondenza dell'adiacenza di infrastrutture viarie, e le modalità di campionamento in campo e di preparazione del campione ai fini delle analisi, senza definire però nella fase progettuale attuale il numero di punti di indagine campioni previsto d'indagine che sarà stabilito in base alle dimensioni dell'area d'intervento. Si ricorda che gli esiti delle indagini eseguite ai sensi del piano presentato dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente e ad ARPA prima dell'avvio dei lavori.

Aspetti agricoli

Trattandosi di impianto “Agrivoltaico non avanzato” le caratteristiche sono state verificate in base all’allegato tecnico della dgr n. 58-7356 del 31 Luglio 2023.

Come descritto nella Relazione Agronomica allegata al progetto, il sistema agrivoltaico proposto verrà installato in area agricola, destinata alla coltivazione di riso ricadente in II classe di capacità d’uso del suolo. Tali aree vengono indicate dalla dgr citata come “Aree Agricole di Pregio”, per cui si indica di installare in tali aree impianti fotovoltaici di tipologia “Agrivoltaica” rispondenti alle caratteristiche indicate dalla stessa.
In tal senso, come anche descritto nella relazione agronomica, si rileva che il valore della produzione agricola dell’area di progetto, passando da riso ad altra tipologia di seminativi, subisce un decremento di circa il 55% del suo valore economico (PLV da 787.623 euro a 353.009 euro) di molto superiore a quanto previsto dalla dgr (-30%).

Pertanto, si ritiene che il progetto presentato non rispetti il principio di ***continuità dell’attività agricola*** come definito dalla dgr n. 58-7356 e non sia rispondente ai requisiti previsti dalla normativa regionale ai fini della possibilità di installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole di pregio.

Inoltre, nonostante il progetto venga presentato come impianto agrivoltaico, la Società proponente non risulta né Soggetto Agricolo, né in A.T.I. con tale tipologia di soggetto.

Acque superficiali e sotterranee

Si fa presente che le opere in progetto, ed in particolare l’elettrodotto di connessione, interessano due corsi d’acqua di competenza regionale, il torrente Agogna ed il torrente Terdoppio in Comune di Novara. I relativi attraversamenti sono soggetti ad autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, e concessione demaniale, ai sensi del D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n.10/R con le modalità e contenuti previsti nel medesimo Decreto.

Nella successiva fase autorizzativa dei lavori in questione, il Proponente dovrà quindi presentare, al competente Settore regionale, specifica istanza di nuova concessione demaniale per gli attraversamenti in questione, in regola con l’imposta di bollo ed il pagamento delle spese di istruttoria ai sensi del D.P.G.R. , completa del progetto che identifichi le opere interessanti i suddetti corsi d’acqua e dell’assenso del proprietario del manufatto ospitante l’infrastruttura in oggetto (ponti).

La documentazione tecnica allegata alla domanda di concessione dovrà contenere ogni dettaglio (piante, sezioni, prospetti, relazioni, particolari costruttivi, ecc.) che permetta di definire in ogni particolare le opere ed i manufatti per forma, dimensioni, posizione e caratteristiche dei materiali utilizzati. Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in scala opportuna e quotati in ogni loro parte.

Inoltre, qualora per la realizzazione delle opere di attraversamento fosse necessario realizzare manufatti e/o opere provvisorie interferenti con l’alveo dei corsi d’acqua in questione (rampe di accesso, strutture provvisionali, ecc.), dovrà essere allegata dettagliata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla verifica di compatibilità idraulica delle stesse ed alla relativa documentazione grafica (piante, sezioni, prospetti, relazioni, particolari costruttivi, ecc.) per il rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

Si ricorda infine che le opere definitive, interessanti i suddetti corsi d’acqua, non potranno in nessun caso ridurre le sezioni di deflusso.

L’area vasta interessata dal progetto ricade nella rete del Consorzio di Irrigazione e Bonifica Est Sesia tra i corsi d’acqua principali del Sesia e del Ticino. L’area di intervento è attraversata da canali artificiali che svolgono sia la funzione irrigua, sia di drenaggio in caso di pioggia. In particolare, lungo i confini dei sottocampi 2 e 3, si sviluppa, quasi trasversalmente all’area di impianto, la Rog-

gia Mora, canale realizzato dal comune di Novara per utilizzare a scopo irriguo le acque del fiume Sesia.

La tipologia delle attività previste e gli accorgimenti messi in atto (l'impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio o di sosta per rifornimento dei mezzi) escludono impatti di rilievo sulla matrice acque.

Il Proponente indica che per i lotti che insistono sul Comune di Trecate e parte di quelli del Comune di Romentino, l'acqua necessaria alla conduzione dei fondi agricoli e per il lavaggio dei pannelli sarà prelevata da un pozzo presente sulla particella 4 del foglio 13 del Comune di Trecate, mentre per i lotti sul comune di Novara e i rimanenti di Romentino si userà la canalizzazione esistente.
Sempre lo Studio di Impatto Ambientale indica, in aggiunta, che l'acqua destinata al lavaggio dei pannelli sarà portata in loco con autobotti solo in concomitanza con le operazioni di pulizia che avverranno limitatamente ai periodi di post-raccolta (luglio-agosto) o prima della piantumazione per leliminazione delle polveri che si alzano durante la raccolta dei prodotti agricoli o per la preparazione del terreno da coltivare.
Occorre che il Proponente chiarisca le effettive modalità di approvvigionamento idrico e a quale titolo intenda utilizzare l'acqua proveniente dalla canalizzazione nonché l'attuale Soggetto titolare di tale concessione. Manca comunque una quantificazione dei consumi idrici complessivi che risultano significativi tenuto conto della dimensione dell'opera

Rispetto alle interferenze legate al cavidotto di connessione alla Stazione Elettrica vengono fornite indicazioni di massima sugli attraversamenti in TOC (trivellazione orizzontale controllata) ed alcune sezioni tipo per gli attraversamenti canali ("NOV-PV001-T41 Cavidotto di connessione a 36 kV Sezioni di posa e risoluzione interferenze"), ma per le aree indicate in cartografia non è chiaro quale sia l'elemento interferito (canale, infrastruttura viaria o ferroviaria, altro).

Rumore

Secondo quanto riportato nel SIA, i comuni Novara e Trecate sono dotati di Piano di Classificazione acustica approvata, mentre per il Comune di Romentino, che pure ha avviato la procedura, l'iter non risulta ancora completo per cui, in assenza di piano comunale per la classificazione delle aree, si fa riferimento alla classificazione indicata dalla normativa nazionale, il DPCM n. 447 del 5/12/1995.

L'area oggetto d'intervento ricade prevalentemente in Classe III eccetto alcune aree in comune di Trecate, in cui transita la linea di connessione in cavo, che ricadono parzialmente in classe IV e V.
Nello SIA viene sottolineato che le attività di cantiere avranno carattere temporaneo, interesseranno un periodo relativamente breve e che saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari a non compromettere il clima acustico delle aree interessate dal progetto ed al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Si segnala che nella documentazione progettuale non è presente uno studio sito-specifico con la Valutazione previsionale impatto acustico firmato da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della legge 447/95.

In ogni caso la relazione evidenzia che durante la fase di cantiere di realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione potranno essere superati i limiti di immissione, pertanto sarà necessario richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività in deroga ai limiti di immissione sonora, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 26 ottobre 1995.

Illuminazione

Come indicato nei paragrafi precedenti, le aree costituenti l'impianto saranno completamente recintate e dotate di illuminazione, impianto anti intrusione e di videosorveglianza. Per l'illuminazione verranno installate lampade a LED a basso assorbimento di energia che consentono inoltre di avere dei fasci di luce direzionati e quindi consentono di orientare il cono di luce in modo da contenere il disturbo alla fauna notturna.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

L'area d'intervento si colloca in corrispondenza di una vasta area destinata a sfruttamento agricolo a carattere intensivo prevalentemente destinato alla coltivazione del riso. Sono presenti delle fasce residuali di vegetazione arboreo-arbustiva lungo la roggia Mora e nella parte a ridosso del polo logistico verso Ovest, e alcuni esemplari singoli e/o a piccoli nuclei lungo le sponde dei laghetti di pesca sportiva. Rispetto a queste formazioni vengono solo fornite delle indicazioni relative alla localizzazione, ma manca un rilievo della vegetazione. L'area di progetto attraversa la roggia Mora che rappresenta un elemento della rete ecologica provinciale ("elementi di connessione lineare in contesto planiziale: L11 "Roggia Mora"); il corpo idrico si sviluppa quasi trasversalmente all'area di impianto lungo i confini dei sottocampi 2 e 3.

Il progetto prevede la creazione di fasce arboreo-arbustive perimetrali, esterne alla recinzione, utili sia al mascheramento visivo dell'impianto, sia all'incremento della naturalità dell'area, secondo le seguenti tipologie:

- fascia di mitigazione di tipo 1 (Lotti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9), doppio filare arboreo-arbustivo composto da sorbo domestico (Cormus domestica), perastro (Pyrus piraster), nespolo (Crataegus germanica) e prugnolo (Prunus spinosa), con rapporto tra specie arbustive ed arboree del 50%;
- fascia di mitigazione di tipo 2 (Lotti 4,5), doppio filare di specie arbustive composto da Rosa canina, nocciolo (Corylus avellana) e biancospino (Crataegus monogyna)

Nell'elaborato "Relazione pedo-agronomica" (1.R04_00) è presente la stima del numero totale di esemplari da mettere a dimora e dei costi di realizzazione delle opere di mitigazione, comprensivi dei costi per le opere manutenzione riferite ai primi 4 anni dall'impianto (potature, irrigazioni di soccorso, risarcimento fallanze, ecc…). La relazione non specifica la dimensione delle piante da mettere a dimora. Se, come intuibile dalle voci utilizzate per la stima dei costi, è previsto l'impiego di piante di piccole dimensioni, si suggerisce, quale contrasto rispetto alla competizione esercitata dalla copertura erbacea ed a protezione rispetto ai possibili danni causabili dalla fauna locale, l'utilizzo di dischi pacciamanti in materiale biodegradabile e di protezioni individuali (shelter) per le piantine da mettere a dimora.

In riferimento alla funzione di corridoio ecologico svolto dalla roggia Mora, vista l'articolazione delle fasce di mitigazione lungo le aree di impianto ("NOV-PV001-T37 Opere di Mitigazione"), allo scopo di ottenere un habitat più diversificato per la fauna, si suggerisce l'impiego della fascia di tipo 1 (arboreo-arbustiva) anche lungo il confine del Sottocampo 2, in particolare lungo il perimetro del lotto 5 prospiciente alla roggia Mora.

In tema di specie esotiche invasive si riporta a seguire la mappa riportante i comuni infestate dalla presenza di *Popillia japonica* Newman e delle zone cuscinetto pubblicata sul sito della Regione Piemonte (*D.D. 17 ottobre 2023, n. 866 Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Piemonte*).

I Comuni di Novara,Trecate e Romentino rientrano tra i Comuni interessati dalla presenza di questa specie. Al fine di ridurre il rischio di traslocazione uova/larve di *Popillia japonica* in fase di scavo, sia per la realizzazione delle stazioni elettriche, di posizionamento dei pannelli fotovoltaici, interramento dei cavi, mitigazioni a verde, ecc., la movimentazione del terreno dovrà avvenire secondo le indicazioni del "*D.D. 189 del 30 marzo 2016 "Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le opere di movimento terra da sc avo nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016".*

La presenza dell'impianto può ostacolare il movimento della fauna selvatica, sia per l'effetto barriera, dovuto alla recinzione perimetrale, sia perché aumenta la frammentazione a scala di paesaggio e della connettività ecologica, per tale ragione si raccomanda di garantire che le recinzioni permettano il passaggio della piccola fauna, anche in considerazione che l'impianto, con pannelli elevati dal suolo, può favorire lo sviluppo di nuovi habitat.

Campi elettromagnetici

L'intervento prevede la realizzazione di diverse aree di campi fotovoltaici, con 13 cabine di trasformazione, una cabina di raccolta e cavidotti di collegamento a 36kV, con raccordo alla RTN tramite la stazione elettrica in progetto nel Comune di San Pietro Mosezzo.

Il Proponente ha effettuato una congrua valutazione delle emissioni di campo magnetico di tutte le sorgenti, valutando che nessuna sorgente impatta sul territorio con DPA (stimate ai sensi del DPCM 29/05/2008) che interessino recettori o luoghi di possibile permanenza prolungata della popolazione.

In particolare, la linea in cavo interrato per la connessione con la stazione elettrica, per le sue caratteristiche e per via del tracciato che interessa prevalentemente strade ampie, non causa esposizione significativa ai campi magnetici in nessun recettore.

Per quanto riguarda la stazione elettrica (e la connessione in entra-esci con l'esistente linea T.387), essa era stata valutata nell'ambito del progetto presentato in VIA statale dalla Società Camerona S.r.l., rilevando che la collocazione della SE era tale da non includere recettori con possibile permanenza prolungata di persone all'interno della DPA: nessuno degli interventi previsti comporta pertanto un impatto significativo sull'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Viabilità

Per quanto concerne la rete di connessione alla RTN, pur prendendo atto che seguirà il percorso della viabilità esistente, manca ogni tipo di analisi ambientale nonché la valutazione delle possibili interferenze con progetti già approvati che interessano la soluzione di connessione proposta.

Paesaggio

Nell'ambito dell'area di impianto la Tavola P4 del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) evidenzia principalmente ***"aree rurali di specifico interesse paesaggistico"*** caratterizzate dalla presenza di risaie, nonché ***"di elevato interesse agronomico"***, e con diffusa presenza di siepi e filari, riconosce la presenza di "relazioni visive tra insediamento e contesto" in particolare lungo il percorso della Roggia Mora, a cavallo della quale si sviluppa il nuovo impianto, nonché del nucleo della "Cascina Bettole con oratorio", che costituisce "elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica".

L'area in oggetto è inoltre interessata dalle ulteriori componenti paesaggistiche "Viabilità storica e patrimonio ferroviario", per la presenza della Strada Moneta ("rete viaria di età romana e medievale") e della SR11 ("rete viaria di età moderna e contemporanea").

Si rileva, con riferimento all'analisi condotta nello Studio di Impatto Ambientale in merito al quadro di riferimento programmatico e nella Relazione Paesaggistica, che il quadro vincolistico in materia di tutela paesaggistica non risulta compiutamente definito, sia per verificare l'idoneità delle aree, sia anche al fine di poter valutare correttamente gli impatti prodotti sulla componente paesaggio in primo luogo in termini di interferenza diretta con i beni paesaggistici, valutando eventuali alternative di configurazione del progetto ovvero l'appropriatezza delle mitigazioni nel complesso previste.

A tale proposito, si ribadisce in particolare che risulta da verificare puntualmente, in relazione alle opere concernenti l'impianto fotovoltaico la cui collocazione è prevista nei Comuni di Trecate e Romentino, nonché per la parte delle opere di connessione ricadenti nei medesimi Comuni, l'eventua-

le interferenza con ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett h) del D.lgs 42/2004 (zone gravate da usi civici).
Analoga puntuale verifica andrà compiuta per confermare la presenza di ambiti tutelati dell'art.142, c. 1 lett. b) "aree contermini a specchi d'acqua provvisti dei requisiti di cui all'art. 15, c. 2 delle NdA del Ppr".

Si osserva che nello S.I.A. non risulta adeguatamente approfondito l'inquadramento degli impatti generati dagli interventi proposti sul contesto paesaggistico in generale e pertanto non solo in rapporto al coinvolgimento diretto di beni paesaggistici. Nonostante siano fornite nella Relazione Paesaggistica alcune prime valutazioni condotte essenzialmente in termini di interferenza visiva delle opere relative all'impianto fotovoltaico rispetto ai principali punti di visibilità/percezione dello stesso, si evidenzia che non è stata approfondita l'analisi di coerenza con riferimento all'apparato normativo complessivo del Ppr, che segnala come fattore di impatto per l'ambito vasto della pianura novarese, oltre all'agricoltura basata sulla risicoltura intensiva, la realizzazione di nuove centrali energetiche nonché l'intensa infrastrutturazione del territorio ed ancora l'insediamento/previsione di insediamento di nuove attività logistico-produttive e commerciali, particolarmente evidenti nel caso in esame con riferimento all'ambito ad est del capoluogo verso l'aereoporto di Malpensa, definendo pertanto indirizzi per la salvaguardia del sistema agricolo della piana da riso e dei sistemi di beni ad esso connessi, nonché dei siti archeologici o a rischio archeologico e per la valorizzazione della rete stradale storica.

In questo contesto nuovi impianti energetici possono comportare, se non adeguatamente valutati in termini di migliore localizzazione (privilegiando l'utilizzo di superfici già urbanizzate) e se non accompagnati da adeguati interventi di mitigazione/compensazione, la saturazione dei residui spazi ancora occupati dalle suddette attività agricole e la cancellazione permanente dei segni del paesaggio agrario.
Nel caso specifico l'impatto visivo sul paesaggio agrario deve essere studiato oltre che in relazione all'altezza delle installazioni, quindi in termini di interferenza visiva dell'impianto in sé, anche in termini di interruzione della continuità percettiva dello stesso, per via della localizzazione frammentata dei vari sottocampi costituenti il progetto, particolarmente accentuata nel Comune di Romentino.

A tal proposito si segnala che la frammentazione dell'area di impianto risulta generare un impatto negativo a scala di paesaggio e in relazione alla funzionalità progettuale, ma di tale aspetto non è stata fornita alcuna valutazione e motivazione, a supporto o meno della bontà della scelta localizzativa proposta

In relazione a tali aspetti devono essere valutate alternative progettuali e definiti idonei interventi mitigativi. Al momento nella Relazione paesaggistica sono previste quinte di vegetazione arboreo arbustiva a cornice delle aree ospitanti l'impianto, aventi composizione ed ampiezza differenziata, ma occorre fornire approfondimenti che garantiscano loro permanenza a fine vita utile dell'impianto e integrare tale misure con interventi di mitigazione degli impatti visivi dei manufatti edilizi strumentali al funzionamento dell'impianto (quali le cabine di consegna, le cabine di trasformazione e monitoraggio nel complesso presenti nell'area dell'impianto), fornendo il dettaglio dei materiali e finiture da impiegare, in funzione del loro inserimento nel contesto.

Si evidenzia che nella documentazione fornita non sono individuati adeguati interventi compensativi, che saranno in ogni caso da definire ai fini del successivo procedimento autorizzativo, considerata la considerevole dimensione dell'intervento proposto.
Questi ultimi potrebbero, a titolo di esempio, concentrarsi sull'area di cantiere, comunque da ripristinare, a nord della strada Moneta lungo la Roggia Mora lato Comune di Novara, posta immediatamente a ridosso del complesso rurale di cascina Bettole, nonchè sui percorsi che conducono al suddetto nucleo rurale dalla zona dei laghetti e dall'area del sottocantiere 2, eventualmente valorizzandoli con alberate campestri e mantenendo le aree occupate dai pannelli ad adeguata distanza.

In relazione al tracciato del cavidotto interrato e le altre opere di connessione alla RTN, la documentazione progettuale deve essere integrata chiarendo le modalità di realizzazione delle stesse, prendendo in considerazione lo studio di eventuali alternative per il tracciato del cavidotto nel tratto che interessa la strada Moneta, ed in particolare chiarire le modalità che si intendono impiegare per l'attraversamento dei corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c) del D.lgs 42/2004 (torrente Terdoppio e fiume Agogna), nonchè per la mitigazione degli impatti indotti con riferimento a questi ultimi ma anche al reticolo idrografico minore interessato.

In sintesi si ritiene necessario un approfondimento dei temi evidenziati e il conseguente aggiornamento ed integrazione della documentazione presentata, mettendo in luce eventuali elementi di incompatibilità connessi alla collocazione del complesso delle opere nel contesto paesaggistico in esame e definendo mitigazioni e compensazioni adeguate.

Poichè, in relazione alla presenza di vincoli ai sensi del D.lgs 42/2004, si rende necessario il rilascio della autorizzazione paesaggistica, si evidenzia a titolo collaborativo che la Relazione paesaggistica allegata non pare redatta nel pieno rispetto dei contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005, Allegato 1, punto 3. Si rileva inoltre che, in relazione al progetto delle infrastrutture di connessione alla RTN nei tratti in cui intercetta ambiti tutelati, non risulta definito, data l'assenza di specifici elaborati progettuali di dettaglio, se la realizzazione di queste ultime comporti alterazioni della vegetazione e/o della morfologia dei terreni attraversati e la realizzazione di opere o manufatti in superficie nei suddetti ambiti. Si raccomanda pertanto di approfondire la documentazione progettuale in tal senso.

Come comunicato dal Comune di Novara nel proprio contributo, in generale l'impianto agrivoltaico in progetto, per la parte ricadente sul territorio comunale di Novara, risulta compatibile con la destinazione urbanistica dell'area. Tuttavia sull'area oggetto di intervento il P.T.R. "Ovest Ticino" individua, la Scheda d'Ambito "SA26 Area agricola di valorizzazione e salvaguardia" e inoltre, la Scheda d'Ambito "SA 22 Strada Moneta", un'antica strada che da Novara conduceva al Ticino, oggetto di indirizzi specifici finalizzati alla tutela e valorizzazione, ovvero:

- istituzione di una fascia di rispetto limitante le possibilità edificatorie connesse all'attività agricola, finalizzata alla salvaguardia dell'immagine paesistica consolidata; tale fascia potrà proporsi quale area di priorità per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92;
- salvaguardia e miglioramento dell'assetto viario, con il ripristino della continuità del percorso senza utilizzo di manti d'usura impermeabili;
- salvaguardia degli elementi minori di interesse paesistico-ambientale; ripristino della copertura vegetale esistente nei casi di intervento all'interno della sopra definita fascia di rispetto.

Per effetto della ricomprensione dell'area all'interno della Scheda dell'SA26 del P.T.R. "Ovest Ticino" devono applicarsi anche le norme del Titolo IV del PRG – Disciplina di tutela e valorizzazione ambientale e paesistica dei beni culturali, nello specifico l'art.22.4 bis - procedure per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei Beni culturali. Esso articolo testualmente recita: nell'area delimitata dall'apposito perimetro corrispondente all'ambito SA26 del PTROT "Area agricola di valorizzazione e salvaguardia" si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3 dell'accordo di programma approvato con DCC n. 18 del 29.03.2004. L'Accordo di Programma, di durata decennale, è scaduto, tuttavia il Comune comunica che, in base agli approfondimenti effettuati dal Settore Giuridico legislativo regionale l'AdP, che costituisce Piano di Zona, seppur scaduto esplica i propri effetti in quanto ricompreso nell'apparato normativo del piano regolatore (Cfr, parere regionale Conferenza dei servizi preliminari - ambito T9 del 14.07.2022 prot. 73.539).
Pertanto l'area ricompresa nel territorio del Comune di Novara, è tutelata ai fini ambientali, paesaggistici dal Piano di Zona dell'SA26 e, per quanto attiene la strada Moneta, dei beni culturali (SA22) e quindi il Comune segnala che deve essere salvaguardata e valorizzata ai fini agricoli. Trattandosi di impianto agrivoltaico nel quale la produzione di energia da fonte rinnovabile è contemperata dalla permanenza della produzione agricola, occorre verificare la coerenza del progetto con le tutele ed i vincoli gravanti sull'area.

Come comunicato dal Comune di Romentino, nella porzione di impiantro di pertinenza sono interferiti quattro settori, tre ricadenti in aree classificate “E6 – Aree agricole di valorizzazione e salvaguardia” e uno in “E1 – Aree agricole”. La classificazione E6, in base all’art. 3.6.7 delle NTA vigenti, richiama le disposizioni della Scheda d’Ambito SA26 del Piano Territoriale Regionale Ovest Ticino, sulla base delle quali il Consiglio Comunale in data 26/04/2004 ha deliberato l’approvazione dello schema di Accordo di Programma, da sottoscrivere ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con i Comuni di Trecate, Sozzago e Novara, costituente il piano di zona a scala sovracomunale previsto dalle norme richiamate. L’art. 3.6.7 delle NTA del PRG del Comune di Romentino prevede che gli interventi che non siano previsti a servizio dell’attività agricola siano disciplinati da un piano particolareggiato intercomunale.
Il Comune di Romentino valuta la proposta progettuale coerente con le disposizioni della Scheda d’Ambito SA26 del Piano Territoriale Regionale Ovest Ticino per quanto riguarda la variazione delle colture agricole e l’attenzione all’aspetto paesaggistico mediante la posa di vegetazione utile a mitigare l’impatto delle installazioni impiantistiche, ma ritiene che la notevole estensione dell’impianto e quindi il forte impatto sul territorio che esso determinerà debba essere controbilanciato da opere di compensazione che eventualmente potranno essere coordinate tra i Comuni interessati.

Cantiere, Fase di esercizio e Rifiuti

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti prodotti dal cantiere, vanno approfonditi i seguenti punti:

- stima del fabbisogno di approvvigionamento idrico, in funzione del numero di operai e dipendenti previsti al giorno e delle operazioni di bagnatura per la riduzione delle emissioni di polveri e correlata valutazione degli impatti connessi ai reflui civili;
- valutazione degli impatti connessi alla gestione dei rifiuti (es. imballaggi), con identificazione delle aree di stoccaggio, modalità di deposito, quantitativi stimati;
- indicazione degli accorgimenti previsti in caso di sversamenti accidentali o perdite dei mezzi di cantiere, a titolo di esempio presenza e tipologia di materiali assorbenti;
- valutazione degli impatti connessi ai lavori di demolizione/dismissione;

Si raccomanda, durante la gestione del cantiere di adottare adeguate misure per limitare la quantità di polveri prodotte e i relativi impatti (es. bagnatura e copertura materiali in fase di trasporto, bagnatura delle piste di cantiere, lavaggio e pulitura delle ruote, limitazione della velocità dei mezzi, ecc.) e le emissioni di inquinanti in atmosfera da parte dei mezzi d’opera e di trasporto (es.: macchinari a basse emissioni, esecuzione controlli periodici sui mezzi con motore a combustione, ecc.).

Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

In fase di progettazione esecutiva il PMA dovrà essere condiviso con Arpa Piemonte. Il Piano dovrà essere integrato per i seguenti aspetti:

- per le opere di mitigazione, tutti gli interventi di messa a dimora delle specie arboreo/arbustivo devono prevedere un piano di monitoraggio della durata del piano di manutenzione;
- il monitoraggio delle specie vegetali esotiche invasive deve essere progettato in accordo con le linee guida Arpa disponibili sul sito della Regione Piemonte.

2. PROPOSTE DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONI PROGETTUALI

Ferma restando la necessità di acquisire dalla Società Camerona S.r.l. (Società capofila per le opere di connessione lato rete) le integrazioni progettuali inerenti alla nuova Stazione Elettrica in Comune di San Pietro Mosezzo, si formulano le seguenti proposte di richiesta di integrazioni progettuali ritenute necessarie al fine di esprimere una valutazione degli impatti ambientali dell'opera.

1. Al fine di consentire un positivo giudizio di coerenza con la DGR Piemonte 58-7356 del 31 luglio 2023 si richiede di rivedere il progetto agronomico dell'attività agricola contestuale all'esercizio dell'impianto fotovoltaico al fine di garantire il rispetto del principo della continuità dell'attività agricola, come definito dalla DGR;
2. In relazione allo Studio di impatto ambientale occorre produrre:
    - un adeguato approfondimento circa la valutazione delle alternative localizzative, in modo che vi sia piena rispondenza con i requisiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
    - un approfondimento della compatibilità del progetto, inclusi gli aspetti relativi alle opere di connessione alla RTN, con il Ppr, con il Piano Territoriale Provinciale e il Piano Paesistico del Terrazzo Novara – Vespolate e e le disposizioni del Piano Territoriale Regionale Ovest Ticino (rif. della Schede d'Ambito SA26 e SA22) e con i PRG Comunali;
    - per quanto concerne la rete di connessione alla RTN, una valutazione delle possibili interferenze con la viabilità esistente e con progetti già approvati che interessano la soluzione di connessione proposta.

3. In relazione agli aspetti paesaggistici occorre:
    - produrre un approfondimento del quadro vincolistico in materia di tutela paesaggistica richiamato nello Studio di Impatto Ambientale e nella Relazione Paesaggistica, che deve essere alla base delle scelte progettuali effettuate;
    - adeguare la Relazione Paesaggistica ai contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005, Allegato 1, punto 3;
    - verificare puntualmente, in relazione alle opere concernenti l'impianto fotovoltaico la cui collocazione è prevista nei Comuni di Trecate e Romentino, nonché per la parte delle opere di connessione, ricadenti nei medesimi Comuni, l'eventuale interferenza con ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett h) del D.lgs 42/2004 (zone gravate da usi civici);
    - verificare puntualmente anche la presenza di ambiti tutelati dell'art.142, c. 1 lett. b) "aree contermini a specchi d'acqua provvisti dei requisiti di cui all'art. 15, c. 2 delle NdA del Ppr";
    - chiarire le modalità che si intendono impiegare per l'attraversamento dei corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c) del D.lgs 42/2004, torrente Terdoppio e fiume Agogna;
    - approfondire, sia per le opere di impianto, sia per le opere di connessione, l'analisi di coerenza della soluzione proposta con riferimento all'apparato normativo complessivo del Ppr. Occorre mettere in luce eventuali elementi di incompatibilità connessi alla collocazione del complesso delle opere nel contesto paesaggistico e di conseguenza individuare alternative localizzative, dando preferenza all'impiego di superfici già urbanizzate, o definire adeguati interventi di mitigazione/compensazione adeguati. Tali interventi potrebbero, a titolo di esempio, concentrarsi sull'area posta immediatamente a ridosso del complesso rurale di cascina Bettole, nonchè sui percorsi che conducono a tale nucleo rurale dalla zona dei laghetti e dall'area del sottocampo 2, eventualmente valorizzandoli con alberate campestri e mantenendo le aree occupate dai pannelli ad adeguata distanza;
    - approfondire, sia per le opere di impianto, sia per le opere di connessione, l'analisi di coerenza della soluzione proposta con riferimento all'apparato normativo del P.T.R.

"Ovest Ticino" in riferimento alla Scheda del SA26 "Area agricola di valorizzazione e salvaguardia" e del SA22 "Strada Moneta".

4. In relazione alla valutazione degli impatti prodotti in fase di cantiere, si ritiene debbano essere approfonditi i seguenti punti:
   - stima del fabbisogno di approvvigionamento idrico complessivo, in funzione del numero di operai e dipendenti previsti al giorno e delle operazioni di bagnatura per la riduzione delle emissioni di polveri e correlata valutazione degli impatti connessi ai reflui civili;
   - valutazione degli impatti connessi alla gestione dei rifiuti (es. imballaggi), con identificazione delle aree di stoccaggio, modalità di deposito, quantitativi stimati;
   - indicazione degli accorgimenti previsti in caso di sversamenti accidentali o perdite dei mezzi di cantiere, a titolo di esempio presenza e tipologia di materiali assorbenti;
   - valutazione degli impatti connessi ai lavori di demolizione/dismissione.
5. Si ritiene che debba essere prodotta una Valutazione previsionale dell'impatto acustico, firmata da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della legge 447/95.
6. In relazione alla valutazione degli impatti prodotti in fase di esercizio si ritiene debba essere fornita una quantificazione dei consumi idrici complessivi e una chiara indicazione delle modalità di approvvigionamento esterno, chiarendo a quale titolo si intenda utilizzare la quota parte di acqua proveniente da canali di irrigazione nonché l'attuale Soggetto titolare di concessione.
7. In fase di progettazione esecutiva il PMA dovrà essere condiviso con Arpa Piemonte. Il Piano dovrà essere integrato per i seguenti aspetti:
   - per le opere di mitigazione, tutti gli interventi di messa a dimora delle specie arboreo/arbustivo devono prevedere un piano di monitoraggio della durata del piano di manutenzione;
   - il monitoraggio delle specie vegetali esotiche invasive deve essere progettato in accordo con le linee guida Arpa disponibili sul sito della Regione Piemonte.

3. RACCOMANDAZIONI

1. In riferimento alle opere di mitigazione previste si raccomanda di:
   - effettuare la messa a dimora delle specie in periodi idonei (primavera, autunno) e, al fine di contrastare sia la concorrenza della copertura erbacea che a protezione dalla fauna selvatica locale (es. minilepri), dovrebbe essere prevista l'adozione di protezioni individuali (shelter) e teli o dischi pacciamanti in materiale biodegradabile;
   - estendere a 5 anni dall'impianto il piano di manutenzione delle opere a verde;
   - in considerazione della funzione di corridoio ecologico svolto dalla Roggia Mora si raccomanda l'impiego della fascia di tipo 1 (arboreo-arbustiva) anche lungo il confine del Sottocampo 2, in particolare lungo il perimetro del lotto 5 prospiciente alla roggia Mora.
2. In riferimento alla presenza di specie esotiche si richiede:
   - una caratterizzazione preliminare della vegetazione presente nelle aree interessate dal progetto, evidenziando le entità alloctone eventualmente presenti ed il loro grado di diffusione;
   - la redazione di un Piano di Gestione in corso d'opera e post operam (di durata almeno pari a quella del piano di manutenzione del verde) finalizzato ad evitare l'insediamento e/o la diffusione di specie esotiche nelle aree interferite dai lavori, con particolare riferimento alle entità incluse negli elenchi allegati alla D.G.R. n. 23-2975 e s.m.i.;
   - di attenersi, nell'ambito di interventi di ripristino e recupero ambientale al fine di tenere sotto controllo l'ingresso di specie esotiche invasive, a quanto indicato dalle "*Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*" (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017).
   - al fine di ridurre il rischio di traslocazione uova/larve, la movimentazione del terreno dovrà avvenire secondo le indicazioni del D.D. 189 del 30 marzo 2016 *"Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le opere di movimento terra da scavo nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016".*
3. In relazione al sistema di monitoraggio:
   - In fase di progettazione esecutiva il PMA dovrà essere condiviso con Arpa Piemonte.
   - Tale Piano dovrà essere integrato per i seguenti aspetti:
     - Per le opere di mitigazione, tutti gli interventi di messa a dimora delle specie arboreo/arbustivo devono prevedere un piano di monitoraggio della durata del piano di manutenzione.
     - Il monitoraggio delle specie vegetali esotiche invasive deve essere progettato in accordo con le linee guida Arpa disponibili sul sito della Regione Piemonte.
4. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica si raccomanda di fornire, in relazione al progetto delle infrastrutture di connessione alla RTN nei tratti in cui intercetta ambiti tutelati, specifici elaborati progettuali di dettaglio, che chiariscano se queste ultime comportano alterazioni della vegetazione e/o della morfologia dei terreni attraversati e la realizzazione di opere o manufatti in superficie nei suddetti ambiti.
5. Si raccomanda, in relazione alle opere a verde, di prevedere manutenzione, monitoraggio e sostituzione fallanze per un periodo non inferiore a 5 anni.
6. Si raccomanda di garantire che le recinzioni permettano il passaggio della piccola fauna, anche in considerazione che l'impianto, con pannelli elevati dal suolo, può favorire lo sviluppo di nuovi habitat.